



COMUNE DI CHIANOCCO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA CAMPER

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area camper, sita in Chianocco, località Giraude, sulla SP.203 e disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere i residui organici e le acque luride e chiare, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan e degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

Articolo 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi:

-Legge 17/5/1983 n° 217 e successive modifiche ed integrazioni;

-Legge Regione Piemonte 31/8/1979 n°54 e successive modifiche e integrazioni;

-Decreto legislativo 30/4/1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni;

-Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan (camper) ed a veicoli con roulotte (non è permesso l'abbandono della roulotte senza veicolo trainate). Non sono permessi altri sistemi di campeggio. I trasgressori saranno immediatamente allontanati.

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 20 (VENTI) autocaravan contemporaneamente.

Articolo 5

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento, la violazione di questo disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper

Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita. E infine vietato sostare nei pressi della fontana pubblica dell'area camper, in modo da ostacolare le manovre delle autocaravan per l'approvvigionamento idrico e per lo svuotamento delle acque chiare e nere.

Articolo 7

E' permesso applicare all'apposita presa della fontana pubblica tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette siano applicate per il tempo strettamente necessario. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari. Il rubinetto della fontana deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni permesse.

Articolo 8

All'interno dell'area è assolutamente vietato: accendere fuochi a diretto contatto con il terreno, scavare buche anche di piccole dimensioni, lavare veicoli, accendere generatori di corrente, lavare presso il punto acqua verdura, stoviglie e tutto quello extra scopi igienico sanitari, staccare la roulotte dal veicolo trainante, ostruire con veicoli, od altro, gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli di persone disabili nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento di barriere architettoniche, sradicare erba, danneggiare alberi, asportare materiali e oggetti di proprietà comunale, giocare con palloni o oggetti da lancio.

E' altresì vietata: la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente.

I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto, della vigente normativa e dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Articolo 9

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento il quale dovrà essere effettuato con le modalità e in base alle tariffe stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta (o altro) attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle 48 ore. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Articolo 10

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

Ai sensi e nel rispetto dell'art 185 del DPR 495/1992 e dell'art 1 della l. 25/8/1991 n°284, le autocaravan che vogliono usufruire del servizio non devono corrispondere alcuna tariffa.

I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E' vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art 10 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi statali, regionali od ad altri Regolamenti comunali.

Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero del pagamento di una somma da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 500 pagabili in contanti presso il Comune di Chianocco oppure tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di Chianocco.

Articolo 13

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 12, deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Articolo 14

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

Articolo 15

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.